



**STORIA DELLE DONNE 1945-2024**

**I. Il caso Italia**

# Il tempo *nuovo* della famiglia della Costituzione repubblicana

Barbara Pezzini

22 novembre 2024

# Sommario

1. *Una panoramica: cosa succede negli anni '70 nella prospettiva dell'uguaglianza e dei diritti nei rapporti familiari*
2. *Origine materiale e principio costituzionale: diritto di voto come origine storica, materiale, da cui discende il principio costituzionale dell'uguaglianza dei sessi (principio antisubordinazione di genere)*
3. *La costruzione dell'uguaglianza nei rapporti familiari: un'uguaglianza complessa*
4. *Interpretare una stagione: il rapporto tra movimenti femministi e dinamiche legislative*
5. *Ritardi, resistenze. Persistenza della questione di genere*

*Cosa succede negli anni '70 nella prospettiva dell'uguaglianza  
e dei diritti nei rapporti familiari*  
**1968-1981**

- 1970: il decennio di svolta [riconciliazione?] si apre con la legge sul divorzio (l. 898/1970) che abbatte la “barriera familiare” all’uguaglianza dei sessi
- 1974: il corpo elettorale conferma l’uscita dallo schema patriarcale della famiglia
- 1975: la riforma del diritto di famiglia
- 1971-1975-1978: l’uguaglianza complessa della riproduzione – 1981, referendum sulla l. 194 chiude il decennio
- (e forse 1968-69, per il revirement della giurisprudenza costituzionale sull’adulterio femminile del 1961, che in qualche modo chiude il decennio precedente)


## *Evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull'adulterio*

- 64/1961 tiene al centro la nozione di *unità familiare* (patriarcale), come fotografia della struttura sociale e sua legittimazione
- 126/1968 riemerge l'uguaglianza costituzionale come vero precetto normativo; uguaglianza fattore di unità □ ripensa e ridefinisce l'unità familiare contro l'ordine patriarcale
- 147/1969 la costituzione impone piena uguaglianza. Il dato sociale non viene interrogato: il revirement non è perché i tempi sono mutati, ma perché la sentenza del 1961 – che ignorava il precetto di uguaglianza – era sbagliata (e la sentenza lo esprime implicitamente ma nettamente)

## *Il «peccato originale» e la mitologia mancata*

settembre 1791, ***Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina***

→ il testo denunciava la condizione delle donne francesi e rivendicava, anche per loro, il riconoscimento delle garanzie di uguaglianza e libertà conquistate dalla *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* proclamata dall'Assemblea Nazionale nell'agosto 1789 e confermata dalla Costituzione del 1791



ghigliottinata il 3 novembre del **1793** «*per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso ed essersi immischiata nelle cose della Repubblica*»

## *La frattura del 1793 e i suoi effetti*

vero e proprio **paradigma costitutivo della modernità:**

→ **la separazione delle sfere privata e pubblica in base al genere**

- A. ROSSI DORIA, *Diventare cittadine*, p. 9; v. anche L. GIANFORMAGGIO, *La soggettività politica delle donne: strategie contro*, in *Dem. dir.* 1994, p. 489 sg.; M. L. BOCCIA, *La differenza politica*, Il Saggiatore, Milano 2002, p. 29

→ e la connessa **costruzione del moderno concetto di individuo sulla base di proprietà, quali l'autonomia e la disponibilità del proprio corpo, costitutivamente negate alle donne**

→ **fondando il contratto sociale sul contratto sessuale**

- C. PATEMAN, *Il contratto sessuale*, Editori riuniti, Roma 1997.

## *Una matrice di cui tenere conto*

La Rivoluzione francese e il costituzionalismo delle origini e ottocentesco non riconoscono dunque i diritti politici alle donne: **matrice originaria di cui tenere conto**

→ **Divaricazione del percorso di conquista dei diritti  
delle donne e degli uomini**

A. FACCHI, M. GIOLO,  
*Una storia dei diritti  
delle donne*, Bologna  
2023

In Italia i Governi liberali post unitari (unica conquista abolizione dell'autorizzazione maritale nel 1919) e ancor di più la dittatura fascista sono ancora ispirati al modello della famiglia patriarcale, che difendono e conservano "attivamente" [v. anche dia 13]

## *La svolta: il diritto di voto (1945-1946)*

Diritto di voto come **origine storica, materiale**

da cui discende il **principio costituzionale dell'uguaglianza dei sessi** (principio antisubordinazione di genere)


- elemento di discontinuità rispetto all'ordinamento precedente
  - elemento vincolante dei lavori della Costituente
- Materialità della storia e categorie giuridiche coincidono: fatto storico, fatto costituente diventa principio costituzionale



## Finalmente cittadine: l'anno zero ...

i d.lgs. lgt. 2 febbraio 1945, n. 23 (attribuzione elettorato attivo) e 10 marzo 1946, n. 74 (elettorato passivo) rappresentano **un vero spartiacque**, la novità più significativa della nuova fase costituente, destinata ad incidere profondamente nella realtà sociale e giuridica, a modificare la vita degli uomini e delle donne in ogni ambito, ridisegnando insieme la distinzione tra spazi pubblici e privati e la natura dello stato e della politica

**l'origine:** il presupposto costituzionale è già nella cosiddetta *prima costituzione provvisoria* che, prevedendo l'elezione di una assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione della Stato "a suffragio universale diretto e segreto" (d. lgs. lgt. 151 del 1944)



## *Finalmente cittadine*

Il suffragio universale, facendo cessare il monopolio maschile dello spazio politico, impone una **trasformazione effettiva di ogni spazio**, da quello privato della famiglia, a quello del lavoro produttivo, da quello del potere economico a quello del potere politico, *perché l'esistenza di una sfera sottratta al principio di uguaglianza e strutturata da una subordinazione femminile è diventata intollerabile.*

## *L'impatto sul costituzionalismo*

- ripensare universalità e uguaglianza
- una nuova qualità dell'uguaglianza, sensibile al *genere*
- il principio antisubordinazione di *genere*
  - “sensibile” al sesso e al genere, contrasta ogni discriminazione e ogni subordinazione delle donne agli uomini / per ragioni legate al sesso e al genere
    - *relazione diretta uomo-donna, tutto ciò che ha a che fare con il sesso (orientamento sessuale, identità sessuale e di genere)*

## *Una definizione, almeno per cominciare, di **genere***

Un concetto che esprime le differenze sociali tra le donne e gli uomini che sono state apprese. Esse cambiano col tempo e variano all'interno delle singole società e culture

*[dal Glossario UE]*

*Il genere è l'elaborazione, variabile culturalmente, del sesso come coppia gerarchica, dove il maschile è codificato come superiore e il femminile come inferiore*

*[Cranny-Francis A. et al., (2003), Gender Studies: Terms and Debate, Palgrave Macmillan, New York, p.4]*

## *L'origine e il principio: cos'è stato quel momento?*

- concessione
- ricompensa
- conquista
- **(tardiva) presa d'atto, aggiornamento doveroso**
  - registra un mutamento delle condizioni di genere, già intervenuto – almeno in parte – nonostante l'attiva reazione dello stato liberale prima e fascista poi (Gisella Floreanini, ministra nella Repubblica della Val d'Ossola)

*“Si dovevano toccare gli abissi dell'orrore e della tragedia perché gli uomini si convincessero a chiedere l'aiuto delle donne nella società e nella politica”*

Sibilla Aleramo

F. LUSSANA (a cura di), *Una storia nella Storia. Gisella Floreanini e l'antifascismo italiano dalla clandestinità al dopoguerra*, Roma, Res Cogitans, 1999

S. ALERAMO, articolo sulle pagine dell'“Unità” (26 febbraio '46) e di “Noi Donne”





# *L'origine e il **principio**: per una costituzione “proiettiva” di trasformazione sociale (dei rapporti di produzione e dei rapporti di genere)*

*Teresa Mattei (18 marzo 1947, discussione generale )*

“Noi salutiamo con speranza e fiducia la figura di donna che nasce dalla solenne affermazione costituzionale

Nasce e viene finalmente riconosciuta nella sua nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti...

Il riconoscimento della raggiunta parità esiste per ora negli articoli della nuova Costituzione. Questo è un buon punto di partenza per le donne italiane, ma non certo un punto di arrivo.”



## *L'origine e il principio: l'impatto in Assemblea Costituente ...*

ancora T. Mattei :

- inserire “di fatto” nel II comma dell’art. 3

e prima ancora Lina Merlin

- l’esplicita aggiunta “di sesso” nel I comma

- I “temi femminili”
  - ma il privato è politico, lo diventa proprio per questa presenza
- La tattica
  - il doppio emendamento sull’annosa questione dell’accesso alla Magistratura
- Il *femminismo giuridico* all’italiana ?



## *... e l'impatto sulla Costituzione italiana*

- l'uguaglianza formale e sostanziale tra i sessi enunciata all'art. 3 viene ribadita e contestualizzata
  - nella sfera privata della famiglia (art. 29, 30 e 31),
  - nella sfera sociale del lavoro (36 e 37)
  - nella sfera pubblica politica (art. 48 e 51)
- Dalla trama delle disposizioni si ricava il **principio antisubordinazione di genere**
  - che si svilupperà ulteriormente nel 2001/2003, con l'inserimento esplicito del dovere di politiche attive di pari opportunità negli articoli 117,co. 7 e 51

*Una trama di norme all'interno della Costituzione  
da cui ricaviamo il principio costituzionale dell'uguaglianza dei sessi*

<u><b>Art. 3</b></u>	<u><b>Art. 29</b></u>	<u><b>Art. 30</b></u>	<u><b>Art. 31</b></u>	<u><b>Art. 36</b></u>
<u><b>Art. 37</b></u>	<u><b>Art. 48</b></u>	<u><b>Art. 51</b></u>	<u><b>Art. 117</b></u> (2001) VII comma	<u><b>Art. 51 aggiunta</b></u> (2003)

# *Il lessico della Costituzione con riferimento all'uguaglianza "dei" sessi*

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, **senza distinzione di sesso**



29 c. 2: **uguaglianza morale e giuridica** dei coniugi

30 c. 1: E' dovere e diritto **dei genitori** mantenere, istruire ed educare

31 c. 2: Protegge la **maternità**

37 c. 1: La **donna lavoratrice** ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore

48 c. 1: Sono elettori tutti i cittadini, **uomini e donne**, che hanno raggiunto la maggiore età

51 c. 1: Tutti i cittadini **dell'uno o dell'altro sesso** possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. \*A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le **pari opportunità tra donne e uomini\*** (2003)

117 c. 7 (2001): Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce **la piena parità degli uomini e delle donne** nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

## *Nuovo diritto di famiglia: cosa cambia*

<b>posizione della donna nella famiglia</b>	al vecchio concetto della potestà maritale è stato sostituito il principio costituzionale dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
<b>rapporti personali fra i coniugi</b>	l'istituto della separazione personale è stato svincolato dalla sussistenza di una colpa e la separazione, dopo la riforma, ha potuto essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole

## *Nuovo diritto di famiglia: cosa cambia*

<b>rapporti patrimoniali tra i coniugi</b>	al regime della separazione dei beni è stato sostituito, come regime legale del matrimonio, salvo diversa convenzione, quello della comunione degli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio
<b>diritti e obblighi verso i figli</b>	la patria potestà del vecchio codice è stata sostituita dal concetto di potestà dei genitori, che spetta a entrambi i genitori, i quali la esercitano di comune accordo), <u>posizione giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio</u> (uno dei principi ispiratori della riforma attiene alla parificazione giuridica e sociale dei figli legittimi e di quelli naturali

# Costituzione e femminismo

All'origine della Costituzione repubblicana, riconoscere l'autonomia politica delle donne ha significato abbandonare un paradigma costitutivo della modernità, che aveva separato le sfere privata e pubblica in base al genere e costruito, di conseguenza, il moderno concetto di individuo sulla base di proprietà, quali l'autonomia e la disponibilità del proprio corpo, costitutivamente negate alle donne. La messa in discussione del contratto sessuale sul quale si fondava il contratto sociale richiede che ogni spazio e ogni concetto siano ripensati e ridefiniti a partire da una dimensione relazionale consapevolmente sessuata.

- In questa chiave si può parlare di un *femminismo della costituzione e dei diritti costituzionali*, agito dalle donne impegnate in politica tra la Costituente e gli anni '60, che ha contribuito a sostenere sia la cittadinanza femminile, sia la legittimazione democratica dell'Italia del dopoguerra
- ma solo la nuova ondata del femminismo degli anni '70 ha fatto pienamente emergere una coscienza politica consapevole del sé *femminile* che la generazione delle madri costituenti non aveva

M. TAMBOR, *The Lost Wave: Women and Democracy in Postwar Italy*, Oxford University Press, 2014;

v. anche C. BONFIGLIOLI, *L'ondata di mezzo: movimenti delle donne, femminismi e guerra fredda*, in *Storica*, 61-62, anno XXI, 2015, p. 191.

## *Movimenti femministi e attuazione della Costituzione*

### **Es. mobilitazione per modifica della legislazione sulla violenza di genere**

- l'iniziativa legislativa popolare per la modifica del codice Rocco in materia di violenza sessuale, che nell'autunno del **1979** raccoglie circa 300.000 firme, spingerà tutti i gruppi parlamentari a presentare, nell'VIII legislatura, proprie proposte di legge

→ Il Comitato promotore era costituito da *Movimento di liberazione della donna, Movimento femminista romano, Udi, Effe, Quotidiano donna, Noi donne.*

## *Una finestra che si richiude*

- Gli anni '70 sono una finestra che ben presto si richiude: le strutture patriarcali mostrano pervicaci resistenze (a partire dalla saga quarantennale del cognome patrilineare) e ampi fenomeni di ri-genderizzazione, mentre si appannano i circuiti virtuosi di comunicazione tra piano dell'impegno e della partecipazione e piano istituzionale.
- La questione di genere conserva ai giorni nostri una speciale persistenza: è una questione di diseguaglianza e di spazi sottratti o preclusi alla libertà femminile e, conseguentemente, al nuovo che la libertà femminile può portare nelle strutture dello stato e nella società  
→ transizione in corso dall'ordine patriarcale a quello dell'uguaglianza (violenza di genere)


B. PEZZINI, *Esterno e interno nella pandemia: persistenza e risignificazione degli spazi pubblici e domestici dal punto di vista di genere in tempi di lockdown*, in *BioLaw Journal*, 2020, 3, pp. 9-29;

B. PEZZINI, *Una topografia di genere nella stagione dell'emergenza*, in *Effetto COVID. Donne: la doppia discriminazione*, a cura di E. Catelani, M. D'Amico, Mulino, Bologna, 2021, p. 185.



## *Un nuovo paradigma: gli snodi fondamentali*

- In Italia **cambio di paradigma** dopo la II guerra mondiale e in particolare negli anni Settanta  
→ MA ancora oggi **persiste** la questione di genere



Radicalità del cambio di paradigma e sua processualità: transizione ancora in corso da ordine patriarcale della famiglia a costruzione di un ordine familiare fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi

## Art. 37

*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua **essenziale funzione familiare** e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.*

*La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.*

*La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.*

### Art. 36

*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.*

*La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.*

*Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.*

### Art. 37

*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.*

*La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.*

*La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.*

## Sguardi sugli anni Settanta

